

mobility
Unesco
sustainable
tourism



Disabilità e persone con bisogni speciali: accessibilità per tutti tra limiti, opportunità e risorse

Catania 03 giugno 2015
Monastero dei Benedettini di
San Nicolò l'Arena

Docente: Dott.ssa Federica Alaimo;
Testimonianze: Antonella Balistreri

Accessibilità e turismo legislazione Europea, Nazionale e locale



LE POLITICHE E LE AZIONI EUROPEE SULLA DISABILITÀ



Breve storia delle politiche europee sulla disabilità

3

Le comunità europee hanno iniziato ad intervenire sulla disabilità alla fine degli anni '70, il primo approccio si basava su interventi di tipo sporadico e frammentario.

- **Anni 80** cominciano a svilupparsi i primi interventi e progetti pilota, dopo il 1981 anno dedicato alle persone disabili, si passa a strategie di finanziamento dei distretti su cui operare in senso globale.

- **Anni 90** in Italia viene implementato il progetto **HELIOS I** (1991-1993) che tuttavia risultò molto generico rispetto gli obiettivi prefissati, nel (1994-96) si sviluppa il progetto **HELIOS II**, atto a rinforzare gli scambi tra i paesi europei, focalizzandosi su aree tematiche quali (impiego, educazione, vita indipendente, etc.), concludendo i gruppi tematici con una definizione e raccolta di buone pratiche.

Nello stesso periodo con l'approvazione del <**trattato di Amsterdam**> (1997), fu introdotto l'art. 13, che per la prima volta inseriva nei documenti fondativi dell'Unione Europea il tema della disabilità. Nel (2008) il <**trattato di Lisbona**> sostituisce il trattato di AMSTERDAM.

ART.10: Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, razza, origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Nasce « **L'EUROPEAN DISABILITY FORUM** (1997), «l'EDF» ha sede a Bruxelles e svolge un continuo lavoro di lobbying verso le istituzioni europee e di allargamento di alleanze e cooperazione con altre entità europee, ad oggi è il più autorevole rappresentante degli 80 milioni di persone europee con disabilità, opera per garantire che ogni politica, programma, azione dell'Unione europea e delle sue istituzioni tengano in conto i diritti e gli interessi delle persone con disabilità.

La carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei

8

Nel 2000 viene definita «la **CARTA DEI DIRITTI**» approvata dal consiglio Europeo il (7 dicembre del 2000), congiuntamente al Parlamento Europeo ed alla commissione Europea, che agli art. 21 e 26 si occupa specificatamente delle persone con disabilità. La carta è diventata parte integrante del trattato di LISBONA, che definisce il funzionamento dell'UE.

ART. 1): La carta sancisce che la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

ART. 21): «NON DISCRIMINAZIONE», è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

ART.26): «INSERIMENTO DEI DISABILI», l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Il piano d'azione europeo sulla disabilità (2004-2010)



Alla fine dell'anno 2003 fu definito un «**piano di azione europeo sulla disabilità**» che biennialmente individua alcune tematiche su cui concentrare le azione europee, promuovendo iniziative legislative e convegni.

Nel (2010) viene promosso un premio europeo per le «città accessibili».

Nel (2011) l'Unione Europea ratifica la **convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite (CRPD)** e la convenzione entra nel diritto comunitario, (attualmente sono 19 gli stati membri che l'hanno ratificata). L'UE dovrà costituire un sistema di monitoraggio della convenzione come stabilito dall'art. 35 della stessa.

Strategia Europea sulla disabilità (2010-2020)

11

Questa strategia concentra gli impegni verso le persone con disabilità in 8 aree tematiche: **(accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione e formazione, protezione sociale, salute e azioni esterne).**



Chi si occupa di disabilità a livello delle istituzioni europee?

- L'Unità per l'Integrazione delle Persone con Disabilità, questa è l'attore principale della Commissione europea, che attua gli obiettivi della strategia europea sulla disabilità.
- L'Unità si compone di un «**Gruppo ad alto livello**», cioè rappresentanti degli stati membri che si occupano di disabilità.

(L'elenco è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/employment_social/disability/members.pdf).

Il gruppo di alto livello:

- Monitora le politiche e le priorità dei governi riguardanti le persone con disabilità

- Raccoglie informazioni ed esperienze
- Consiglia la commissione Europea sui metodi di utilizzo

Il gruppo ad alto livello identifica e compara come gli stati membri eliminano barriere e conseguono la piena partecipazione di tutti. Il gruppo ha edito un compendium sull'organizzazione in ogni stato membro delle attività politiche in campo della disabilità.

«Sezione II 20 dicembre 1996» EGUAGLIANZA E OPPORTUNITA' PER PERSONE CON DISABILITA':

- Rafforzare le persone con disabilità nella partecipazione alla società, tenendo conto dei bisogni e gli interessi dei loro familiari e delle persone che li assistono
- Inserire la prospettiva della disabilità nella formulazione delle politiche ordinarie e della loro applicazione all'interno di tutti i settori rilevanti
- Consentire alle persone con disabilità di partecipare pienamente alla vita sociale rimuovendo gli ostacoli che vi si oppongono
- Educare l'opinione pubblica ad apprezzare le capacità delle persone disabili e le strategie basate sulle pari opportunità.

La commissione Europea persegue:

- La stretta co-operazione nel campo della disabilità tra gli stati membri
- Di incoraggiare lo scambio e lo sviluppo di buone pratiche nell'Unione Europea
- Promuovere ed usare informazioni comparative e statistiche

Obiettivi e interventi strategia Europa 2020

16

Il rallentamento dell'economia ha avuto ripercussioni negative sulla situazione dei disabili e ha reso più urgente un intervento. La presente strategia ha lo scopo di migliorare la condizione di vita dei disabili e di portare maggiori benefici alla società e all'economia.

- **Obiettivi:** L'obiettivo generale della strategia è quello di mettere le persone con disabilità in condizioni di esercitare tutti i loro diritti e di beneficiare di una piena partecipazione alla società e all'economia Europea.

Le otto dimensioni d'azione della strategia 2020

1. **accessibilità** :significa garantire ai disabili l'accessibilità ai beni, servizi, tra cui servizi pubblici e dei dispositivi di assistenza.
2. **Partecipazione**: significa far si che le persone disabili partecipino pienamente alla società, consentendo loro di godere di tutti i vantaggi della cittadinanza UE, eliminando gli ostacoli che impediscono una partecipazione totale ed equa, fornendo servizi territoriali di qualità compreso l'accesso ad una assistenza personalizzata.
3. **uguaglianza**: si riferisce all'eliminazione della discriminazione per tutte le tipologie di disabilità nell'UE

- 4) **occupazione:** Permettere a un maggior numero di disabili di guadagnarsi da vivere sul mercato del lavoro aperto
- 5) **Istruzione e formazione:** Promuovere l'istruzione inclusiva e l'apprendimento permanente per gli allievi e gli studenti disabili
- 6) **Protezione sociale:** promuovere condizioni di vita dignitose per le persone con disabilità
- 7) **Salute:** favorire un accesso equo delle persone con disabilità ai servizi sanitari e alle relative strutture.
- 8) **Azioni esterne:** promuovere i diritti delle persone con disabilità nel quadro delle azioni esterne dell'UE

Attuazione della strategia:

Le azioni descritte nelle otto aree principali di intervento devono basarsi sugli strumenti generali che seguono.

1) sensibilizzazione: sensibilizzare la società alle questioni di disabilità e far sì che le persone con disabilità conoscano meglio i loro diritti e li sappiano esercitare.

- 2) Sostegno finanziario:** ottimizzare l'utilizzo degli strumenti di finanziamento dell'UE a favore dell'accessibilità e della non discriminazione e aumentare la visibilità delle possibilità di finanziamento delle misure a favore delle persone con disabilità nei programmi successivi al 2013
- 3) Raccolta e monitoraggio di dati e statistiche:** completare la raccolta di statistiche periodiche sulla disabilità al fine di seguire l'evoluzione della situazione delle persone con disabilità

4) Meccanismi richiesti dalla convenzione dell'ONU: il quadro di governance imposto dall'art.33 della convenzione dell'ONU si riferisce a punti focali quali(il coordinamento, meccanismo indipendente e partecipazione delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano). Si stabilirà inoltre un quadro di monitoraggio destinato a promuovere, preservare e monitorare l'attuazione della convenzione ONU e l'evoluzione dei progressi compiuti dopo la sua attuazione.

Disabilità e Diritti umani

23

La disabilità è un concetto in evoluzione. Le questioni trattate che pongono il cambiamento sociale come priorità soltanto oggi mostrano come le persone con disabilità sono stati fino ad ora cittadini invisibili, a causa della segregazione e l'esclusione sociale prodotta dalla società. Esse sono discriminate e non hanno eguaglianza di opportunità, sono soggette a trattamenti differenziati senza giustificazione rispetto agli altri cittadini, che producono continuamente violazione dei loro diritti umani. La convenzione vuole garantire e tutelare i diritti umani delle persone con disabilità.



- **Scopo della strategia (Art.1):** scopo della seguente convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentale da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

Alcune parti tra gli articoli più importanti della Convenzione Onu

- **Art.2) COMUNICAZIONE:** per comunicazione si intendono le lingue, le visualizzazioni di testi, il braille, la L.I.S, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali accessibili, i sistemi e gli strumenti ed i formati di comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata con ausilio di lettori umani. Per **discriminazione** si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio sulla base dell'uguaglianza di tutti i diritti umani. Essa include ogni forma di discriminazione compreso il rifiuto di un «**ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE**» cioè modifiche e adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato ed eccessivo adottati dove vi sia necessità. Per «**PROGETTAZIONE UNIVERSALE**» si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate.

- **Art.4) OBBLIGHI GENERALI:** gli stati parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità.

Adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente convenzione.

Intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente.

Fornire alle persone informazioni accessibili e promuovere la formazione di professionisti.

- **Art.8) ACCRESCIMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA:** Gli stati parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:
- **Sensibilizzare:** la società nel suo insieme sulle situazioni di disabilità, accrescendo il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità.
- **promuovere:** consapevolezza delle capacità e dei contributi delle persone con disabilità e una percezione positiva.
- **Art.9) ACCESSIBILITA'**
- **Art.10) DIRITTO ALLA VITA**

La legislazione Nazionale

29



La normativa Italiana in vigore sancisce in maniera inequivocabile l'accessibilità di tutti gli spazi pubblici o privati all'interno dei quali venga svolta una qualunque attività rilevante per la persona. Il diritto è sancito da:

- **D.l. n.5 del 30 gennaio 1971, in favore dei mutilati e degli invalidi civili;**
- **Legge n.118 del 30 marzo 1971, conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n.5 e nuove forme in favore di mutilati ed invalidi civili (cfr.art. 27);**
- **Legge n.104 del 5 febbraio 1992, «legge quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (cfr.art. 8);**
- **Legge n.13 del 9 gennaio 1989, «disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati»**
- **D.M. n.236 del 14 giugno 1989 «prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche» , decreto attuativo della l.13/89.**

D.P.R. n. 503 del 24 luglio del 1996 «regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere negli edifici, spazi ed edifici pubblici, che ha come campo d'applicazione gli edifici e gli spazi pubblici, per i quali rimangono validi gli stessi standard di accessibilità stabiliti nel D.M 236/89, e che abroga la precedente legge 118/71.

-(Decreto Ministeriale- Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n.236)

-Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Legge 5 febbraio 1992 n.104

33

- **legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate** è una legge della Repubblica Italiana che tutela i diritti dei soggetti diversamente abili. è stata modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Soggetti aventi diritto

- I principali soggetti a cui è destinata la legge 104 sono i "diversamente abili", ovvero coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

- L'intento della Legge 104 è quello di superare gli ostacoli che si frappongono tra le persone con handicap ed una loro migliore integrazione agendo nel modo più mirato possibile, con benefici tendenti a favorire il più completo inserimento della persona con handicap nel contesto sociale.

- **I benefici che si possono ottenere tramite la Legge 104 sono:**
- agevolazioni lavorative;
- agevolazioni per i genitori;
- agevolazioni fiscali.

- **Agevolazioni lavorative**
- I lavoratori che sono riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 104/92, art. 3 comma 3, possono usufruire di n. 3 giorni di permesso mensile.
- I lavoratori che invece assistono un familiare in situazione di gravità ex art. 33 comma 3 della Legge 104/92 (e successive modificazioni), possono fruire di tre giorni mensili di permesso sempre che il disabile sia parente o affine entro il terzo grado di parentela.

- **Agevolazioni per i genitori**
- I genitori di soggetti diversamente abili, riconosciuti tali ai sensi della Legge 104, hanno diritto ad agevolazioni lavorative.
- **Agevolazioni fiscali**
- I soggetti diversamente abili, riconosciuti tali ai sensi della Legge 104, hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:
- riconoscimento delle spese sanitarie quali oneri deducibili e non quali detrazioni;

- applicazione dell'IVA agevolata al 4% per l'acquisto di protesi, sussidi e strumenti tecnologici (telefono cellulare, computer);
- applicazione dell'IVA agevolata al 4% per l'acquisto e la trasformazione di veicoli per il trasporto di persone con handicap;
- esenzione della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile;

- esenzione del bollo auto;
- detrazione in misura del 19% per l'acquisto di beni dei disabili.
- Non tutti i disabili riconosciuti dalla Legge 104 hanno diritto alle agevolazioni fiscali, in particolare quelle legate agli autoveicoli sono concesse solo a chi ricade all'articolo 3 comma 3 della suddetta legge. Discorso simile per i permessi lavorativi dei familiari.

Legge di riforma nazionale del turismo n. 135 del 29 marzo 2001

41

Nota come «la nuova legge quadro sul turismo, appare molto sensibile ai concetti di accessibilità e di turismo per tutti.

(Art.1, comma 2): « la Repubblica promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi e ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali».

(Art.4): introduzione della «carta dei diritti del turista».

(Art.6): «fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica»

(Art.10): «fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico»

- **ISTITUZIONE DEL FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA:** provvedimento che mira a migliorare la qualità dell'offerta turistica, attraverso dei finanziamenti erogati nei modi e qualità dell'offerta turistica, attraverso dei finanziamenti erogati nei modi e nelle misure stabilite dal ministero dell' Industria, Commercio, Artigianato.

FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO:

Il legislatore ha introdotto i «**Buoni vacanza**», ovvero degli incentivi che permettano anche alle fasce con minori disponibilità economiche, la possibilità di godere del diritto della vacanza. IL Ministro dell'Industria, Commercio, Artigianato ogni tre anni fissa il livello di reddito al di sotto del quale, le famiglie e i singoli potranno beneficiarne. Tali agevolazioni in particolare sono destinate a quei pacchetti turistici che hanno come destinazione una meta Italiana nelle aree economicamente depresse del paese e si svolgono in periodi di bassa stagione. L'obiettivo è sviluppare economicamente quelle porzioni del territorio nazionale più svantaggiate e di destagionalizzare i flussi turistici.

- **CARTA DEI DIRITTI DEL TURISTA:** promuovere e salvaguardare i diritti di chi viaggia. Sono presenti diverse carte dei diritti del turista emanate dalle regioni che hanno ricevuto la totale competenza in materia turistica con la nuova legge quadro e a seguito della modifica V della Costituzione. In tali carte sono riportati specifici riferimenti a turisti con esigenze speciali.

Legislazione regione Sicilia

45



Legge regionale Sicilia 26/11/2000 n 24

Art. 1 collaborazione coordinata e continuativa

**DISPOSIZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI
SOGGETTI**

**UTILIZZATI NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI. NORME
URGENTI**

**IN MATERIA DI LAVORO ED ISTITUZIONE DEL FONDO
REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI.**

. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione può concedere alle imprese e società, agli enti privati, agli esercenti che instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i predetti soggetti, per un periodo non inferiore a cinque anni un contributo fino al 100 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali e un contributo di 200 euro mensili per i compensi di almeno 800 euro mensili.

Legge regione Sicilia 18/04/1981 n 68

**ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER I
SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP**

47

Art. 1 (finalità della legge):

Allo scopo di prevenire e rimuovere le situazioni di disabilità che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione del cittadino alla vita della collettività, la Regione siciliana promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi e prestazioni rivolti a prevenire condizioni che determinano disabilità fisica, psichica e sensoriale, disciplina e coordina la programmazione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per gli interventi socio - terapeutico - riabilitativi e di integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicap.

Per saperne di più!

Progetti, iniziative, dichiarazioni



«Italia per tutti»

49

Progetto avviato nel 1999, l'obiettivo dell'iniziativa fu quello di rendere disponibile agli utenti e agli operatori del settore turistico una raccolta di informazioni sulla domanda e sull'offerta di turismo accessibile.

La prima dimensione affrontata fu quella della «sensibilizzazione» nell'intento di promuovere lo sviluppo di un nuovo approccio culturale in materia di accessibilità ai servizi turistici, viene sviluppato un manuale «**Qualità dell'accoglienza turistica di clienti con bisogni speciali**» realizzato dal (CO.IN.) al suo interno erano contenuti suggerimenti per gli addetti ai vari servizi circa le modalità di erogazione di un servizio di qualità al cliente con esigenze speciali.

Dichiarazione di Norcia

50

«Il parco è di tutti. Il mondo anche»:

Principi e impegni per la libertà di accesso alla natura e per la sua fruibilità.

Considerato il ruolo che possono svolgere i parchi e le altre aree protette nell'offrire ambienti naturali in cui tutti possano vivere il contatto con la natura e con le sue bellezze, nel garantire a tutti la fruizione delle risorse naturali e culturali del territorio, nell'organizzare attività di formazione ed educazione ambientale a cui tutti possono accedere, l'impegno della Federazione Italiana dei parchi e delle riserve naturali pone al centro della propria iniziativa il problema dell'accessibilità e fruibilità della natura per tutti.

(Convegno internazionale svoltosi a Norcia nel parco Nazionale dei Monti Sibillini dal 2 al 4 ottobre 2003 in occasione dell'anno europeo delle persone con disabilità).

Si auspica di dar vita a un tavolo permanente di discussione e di proposta al quale partecipino le istituzioni comunitarie, nazionali e regionali, le associazioni, le organizzazioni sindacali e tutti i soggetti interessati;

Richiedendo l'impegno delle istituzioni competenti per attuare interventi di carattere sia normativo che finanziario in grado di consentire la vera attuazione del principio di accessibilità in azioni concrete, promuovendo le buone prassi, l'informazione, la formazione e di conseguenza «il valore umano di ognuno nella propria specificità», questo passa solo dal coinvolgimento attivo dei diretti interessati dalla presa in carico dei loro bisogni, come bisogni di tutti! Questo fa la «società civile»!

(Guardiamoci allo specchio l'altro sono IO)!

